



REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI CONTRATTI
DI *TIME SHIFTING* (MTS)

*approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica con D.M. xxx/xx, ai sensi dell'articolo 18, comma
8, del D.lgs 210/21*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1	OGGETTO E ALLEGATI..... 4
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI..... 4
ARTICOLO 3	PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO..... 6
ARTICOLO 4	DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO 6
ARTICOLO 5	UNITÀ DI MISURA E ARROTONDAMENTI 7
ARTICOLO 6	ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DEL GME..... 7
ARTICOLO 7	CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GME..... 7
ARTICOLO 8	INFORMAZIONI DI MERCATO..... 7
ARTICOLO 9	COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI 8
ARTICOLO 10	SICUREZZA DI ACCESSO 8
TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO.....	9
ARTICOLO 11	REQUISITI DI AMMISSIONE AL MTS..... 9
ARTICOLO 12	DOMANDA DI AMMISSIONE E CONTRATTO DI ADESIONE 9
ARTICOLO 13	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL MTS..... 10
ARTICOLO 14	PROCEDURA DI AMMISSIONE 10
ARTICOLO 15	AMMISSIONE AL MERCATO DI TERNA 11
ARTICOLO 16	ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI AL MTS 11
ARTICOLO 17	DATI E INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL MTS 11
ARTICOLO 18	RICHIESTA DI INFORMAZIONI 12
ARTICOLO 19	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 12
ARTICOLO 20	ESCLUSIONE SU RICHIESTA DAL MERCATO..... 13
TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO.....	14
ARTICOLO 21	OGGETTO DEL MERCATO..... 14
ARTICOLO 22	ARTICOLAZIONE DEL MERCATO 14
ARTICOLO 23	TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI DI MERCATO..... 15
ARTICOLO 24	MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 15
ARTICOLO 25	DEFINITIVITÀ DELLE NEGOZIAZIONI..... 15
CAPO I MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PRIMARIO DEI CONTRATTI STANDARD DI TIME SHIFTING.....	15
ARTICOLO 26	INFORMAZIONI PRELIMINARI DEL MP-TS 15
ARTICOLO 27	PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SUL MP-TS 16
ARTICOLO 28	CONTROLLO DI VALIDITÀ E CONGRUITÀ DELLE OFFERTE 16
ARTICOLO 29	DETERMINAZIONE DEGLI ESITI DELLA SESSIONE D’ASTA APERTE ASCENDENTE 17
ARTICOLO 30	COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 17
ARTICOLO 31	PROVENTI DELLE ASTE..... 18
CAPO II MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SECONDARIO DEI CONTRATTI STANDARD DI TIME SHIFTING.....	18
ARTICOLO 32	RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLE ASTE DEL MS-TS E INFORMAZIONI PRELIMINARI 18
ARTICOLO 33	PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SUL MS-TS 19
ARTICOLO 34	CONTROLLO DI VALIDITÀ E CONGRUITÀ DELLE OFFERTE 20
ARTICOLO 35	DETERMINAZIONE DEGLI ESITI DELLA SESSIONE D’ASTA APERTE ASCENDENTE 20
ARTICOLO 36	COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 21
CAPO III CONDIZIONI DI EMERGENZA	21
ARTICOLO 37	CONDIZIONI DI EMERGENZA..... 21
TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE.....	22
CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE.....	22
ARTICOLO 38	LIQUIDAZIONE DELLE OFFERTE ACCETTATE..... 22
CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE.....	23
ARTICOLO 39	PERIODO DI FATTURAZIONE 23
ARTICOLO 40	FATTURAZIONE 23
ARTICOLO 41	CONTENUTO DELLE FATTURE..... 23
ARTICOLO 42	APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GME..... 24

TITOLO V SISTEMA DI GARANZIA, REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E INADEMPIMENTO ..	24
CAPO I SISTEMA DI GARANZIA	24
ARTICOLO 43 SERVIZIO DI TESORERIA	24
ARTICOLO 44 GARANZIE FINANZIARIE DEGLI OPERATORI	24
ARTICOLO 45 AMMONTARE DELLA GARANZIA.....	26
ARTICOLO 46 CAPIENZA DELLA GARANZIA AI FINI DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ	27
CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI	28
ARTICOLO 47 COMPENSAZIONE DEI PAGAMENTI.....	28
ARTICOLO 48 PAGAMENTI DEGLI OPERATORI A FAVORE DEL GME	28
ARTICOLO 49 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.....	29
ARTICOLO 50 PAGAMENTI DEL GME A FAVORE DEGLI OPERATORI	29
CAPO III INADEMPIMENTO	30
ARTICOLO 51 PRESUPPOSTI DELL'INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE.....	30
ARTICOLO 52 GESTIONE DELL'INADEMPIMENTO	30
ARTICOLO 53 SOSPENSIONE DELL'OPERATORE	30
ARTICOLO 54 MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ISTITUTO BANCARIO FIDEIUBENTE	31
ARTICOLO 55 INTERESSI DI MORA E PENALI	31
TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE	32
CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI.....	32
ARTICOLO 56 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E DELLE DTF	32
ARTICOLO 57 MISURE DISCIPLINARI.....	32
ARTICOLO 58 GRADUALITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI	33
ARTICOLO 59 SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	34
ARTICOLO 60 PUBBLICITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI	35
ARTICOLO 61 IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI AMMISSIONE AL MTS E DELLE MISURE DISCIPLINARI	35
CAPO II CONTESTAZIONI.....	35
ARTICOLO 62 MODALITÀ DI INOLTRO E CONTENUTO MINIMO DELLE CONTESTAZIONI DELL'ESITO DEL CONTROLLO DI VALIDITÀ E DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE, DELL'ESITO DEI MERCATI E DELLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE	35
ARTICOLO 63 CONTESTAZIONE DELL'ESITO DEL CONTROLLO DI VALIDITÀ E DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE	36
ARTICOLO 64 CONTESTAZIONE DELL'ESITO DEI MERCATI.....	36
ARTICOLO 65 CONTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE.....	36
ARTICOLO 66 CONTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI FATTURAZIONE E DI SETTLEMENT	36
ARTICOLO 67 VERIFICA DELLE CONTESTAZIONI.....	37
CAPO III CONTROVERSIE	37
ARTICOLO 68 COLLEGIO ARBITRALE.....	37
ARTICOLO 69 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	39
CAPO I.....	39
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	39
ARTICOLO 70 DISPOSIZIONE TRANSITORIA IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI	39
CAPO II.....	39
DISPOSIZIONI FINALI.....	39
ARTICOLO 71 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	39

ALLEGATI

1. MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL MERCATO

2. CONTRATTO DI ADESIONE
3. MODELLO DI FIDEIUSSIONE
4. MODELLO DI LETTERA DI AGGIORNAMENTO DELLA FIDEIUSSIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e allegati

1.1 Il presente Regolamento del mercato dei contratti di *Time Shifting* (nel seguito denominato: Regolamento) e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento della piattaforma centralizzata per la negoziazione dei contratti di *Time Shifting* adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 18.8, del D.lgs 210/21 e predisposte in conformità ai criteri e alle condizioni di cui alla Deliberazione 247/2023/R/EEL dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Articolo 2

Definizioni

2.1 Ai fini del presente Regolamento si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Allegato A della Deliberazione ARERA 247/2023/R/EEL, all'Allegato A della Deliberazione ARERA 345/2023/R/EEL e successive modifiche ed integrazioni, alla Disciplina del Mercato Elettrico nonché alla Disciplina MACSE.

2.2 Nel presente Regolamento:

- a) per asta aperta ascendente si intende la modalità di negoziazione che prevede l'inserimento, la modifica e la cancellazione di offerte di acquisto associate ad una scala di prezzi crescenti rispetto al prezzo di riserva nell'ambito di procedure di assegnazione consecutive ricomprese in un'unica sessione, al fine della conclusione di transazioni ad un unico prezzo;
- b) per *book* di negoziazione si intende il prospetto video dedicato alla negoziazione dei contratti standard di *Time Shifting*;
- c) per contratto standard di *Time Shifting* si intende uno dei contratti standard di *Time Shifting* definiti da TERNA ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato A alla Deliberazione 247/2023/R/EEL;
- d) per Deliberazione 247/2023/R/EEL si intende la Deliberazione dell'ARERA del 6 giugno 2023 recante *criteri e condizioni per il funzionamento del sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*;
- e) per Deliberazione 345/2023/R/EEL e successive modifiche ed integrazioni si intende la Deliberazione dell'ARERA del 25 luglio 2023 recante *approvazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE)*;

- f) per Disciplina del Mercato Elettrico si intendono le regole di funzionamento del mercato elettrico, adottate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ed in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato A della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 345/2023/R/EEL e successive modifiche ed integrazioni;
- g) per Disciplina MACSE si intende la disciplina del meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico definita da TERNA ai sensi del D.lgs. 210/2021 e in conformità ai criteri e alle condizioni definiti dall'Autorità con Deliberazione 247/2023/R/EEL;
- h) per D.lgs. 210/2021 si intende il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, di *Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE e ss.mm.ii.*;
- i) per esclusione dal mercato si intende la perdita, in via definitiva, della qualifica di operatore;
- j) per gradino di prezzo si intende l'importo, che ai fini dello svolgimento dell'asta ascendente del mercato dei contratti standard di *Time Shifting*, viene aggiunto al prezzo base d'asta;
- k) per livello di prezzo si intende il prezzo individuato dalla somma tra il prezzo di riserva e uno o più gradini di prezzo rispetto ai quali possono essere formulate offerte di acquisto;
- l) per mercato o MTS si intende il Mercato dei contratti standard di *Time Shifting*, articolato in MP-TS e MS-TS;
- m) per MACSE si intende il meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico definito da TERNA ai sensi del D.lgs. 210/2021 e in conformità ai criteri e alle condizioni definiti dall'Autorità con Deliberazione 247/2023/R/EEL;
- n) per mercati dell'energia, ai fini del MTS, si intendono il MGP e il MI organizzati e gestiti dal GME nell'ambito del ME;
- o) per MP-TS si intende il mercato primario dei contratti standard di *Time Shifting*, nell'ambito del quale sono negoziati i contratti standard di *Time Shifting* attraverso i quali è assegnata la capacità di stoccaggio elettrico approvvigionata da TERNA in esito alle procedure eseguite ai sensi del MACSE;
- p) per MS-TS si intende il mercato secondario dei contratti standard di *Time Shifting*, nell'ambito del quale sono negoziati i contratti standard di *Time Shifting* attraverso i quali gli operatori possono cedere tutta o quota parte della capacità di stoccaggio elettrico acquistata in esito al MP-TS ovvero nell'ambito del medesimo MS-TS;
- q) per operatore si intende la persona fisica o giuridica, ivi incluso l'operatore PA, che è ammessa ad operare sul MTS;
- r) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, n. 111/06 e ss.mm.ii.;

- s) per Regolamento della PCE si intende il regolamento, adottato dal GME ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla delibera n. 111/06 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento della PCE;
- t) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato.

Articolo 3 **Principi generali e modifiche del Regolamento**

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie a salvaguardia del corretto funzionamento del MTS.
- 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.4 Il GME predispone proposte di modifica del Regolamento e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per l'approvazione, sentita l'Autorità.
- 3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica del Regolamento, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del MTS, ovvero nei casi di adeguamento del Regolamento alle disposizioni normative applicabili. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1 Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito denominate: DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.

4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.

4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5 **Unità di misura e arrotondamenti**

5.1 Ai fini del MTS il GME adotta le unità di misura indicate nelle DTF.

5.2 Ai fini del MTS, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6 **Accesso al sistema informatico del GME**

6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, ovvero attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.

Articolo 7 **Corrispettivi per i servizi erogati dal GME**

7.1 Gli operatori del MTS, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:

- a) un corrispettivo di accesso;
- b) un corrispettivo fisso annuo;
- c) un corrispettivo per i MWh corrispondenti alla capacità negoziata.

7.2 La misura dei corrispettivi di cui al precedente comma 7.1, definita annualmente dal GME, è approvata dall'Autorità ed è pubblicata sul sito internet del GME con decorrenza immediata in sede di prima applicazione e, a regime, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 8 **Informazioni di mercato**

8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore di mercato ha accesso ai dati e ai risultati che lo riguardano direttamente.

- 8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME pubblica sul proprio sito internet, i dati delle transazioni concluse sul MTS, in forma anonima, decorsi tre mesi dall'ultimo giorno di negoziazione del contratto cui le transazioni si riferiscono.
- 8.3 Il GME trasmette a TERNA le informazioni necessarie per le attività di propria competenza.

Articolo 9 **Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni**

- 9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 10 **Sicurezza di accesso**

- 10.1 Gli operatori accedono al MTS attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.
- 10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 11 Requisiti di ammissione al MTS

- 11.1 Possono partecipare al MTS i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
- 11.2 Non possono partecipare al MTS:
- a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 *quater*, *quinquies* e *sexies* del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 *ter* del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.lgs. 10 marzo 2000, n.74;
 - b) coloro che siano stati esclusi dal MTS nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c) e salvo i casi di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20;
 - c) coloro che siano stati esclusi dal MTS nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanti ancora un credito insoluto sul MTS.
- 11.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al MTS sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.
- 11.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.2 e 11.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 12 Domanda di ammissione e Contratto di adesione

- 12.1 Il soggetto che intende partecipare al MTS presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
- a) una "Domanda di ammissione al mercato", redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 13;

- b) copia sottoscritta del “Contratto di adesione al mercato”, redatto secondo l’apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2).

Articolo 13

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al MTS

- 13.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:
- a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l’ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 11, comma 11.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all’estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;
 - b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
- 13.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 13.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l’indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell’attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 14

Procedura di ammissione

- 14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l’ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest’ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.
- 14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 14.3 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima,

nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

- 14.4 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 15 **Ammissione al mercato di TERNA**

- 15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la qualifica di operatore è attribuita di diritto a TERNA.
- 15.2 Con apposita convenzione il GME e TERNA disciplinano le modalità di scambio dei flussi informativi e delle partite economiche funzionali alla gestione del mercato.

Articolo 16 **Elenco degli operatori ammessi al MTS**

- 16.1 Gli operatori ammessi al MTS secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 14 e Articolo 15 sono inseriti in un apposito “Elenco degli operatori ammessi al MTS”, formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- 16.2 Per ciascun operatore, l’elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:
- a) codice di identificazione dell’operatore assegnato dal GME;
 - b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;
 - c) stato dell’operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
 - d) coordinate bancarie dell’operatore;
 - e) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME;
 - f) regime fiscale dell’operatore.
- 16.3 Il GME pubblica, sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni:
- a) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale;
 - b) luogo di residenza ovvero sede legale.
- 16.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell’Elenco degli operatori ammessi al MTS.

Articolo 17 **Dati e informazioni per la partecipazione al MTS**

- 17.1 Ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera d), secondo le modalità indicate nelle DTF, nonché dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera f).
- 17.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 44, commi 44.9 e 44.12 e Articolo 45, commi 45.5, 45.9 e 45.10.
- 17.3 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera f), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.
- 17.4 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera d), l'operatore allega, ai fini della presentazione di offerte sul mercato, una dichiarazione con la quale autorizza il GME a prelevare direttamente dal conto corrente, detenuto presso istituti di credito che abbiano attivato lo strumento del SEPA *Direct Debit Business to Business*, gli importi dovuti dall'operatore medesimo al GME, secondo quanto previsto nelle DTF.
- 17.5 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. La modifica richiesta produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.

Articolo 18 **Richiesta di informazioni**

- 18.1 Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
- 18.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 19 **Obblighi di comunicazione**

- 19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di

cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere b), d), e), e f) dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al MTS.

- 19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 19.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al MTS.

Articolo 20

Esclusione su richiesta dal mercato

- 20.1 Ai fini dell'esclusione dal MTS, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando eventualmente la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 20.2 L'esclusione su richiesta dal MTS decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.
- 20.3 Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 20.2, l'operatore presenti sul MTS posizioni contrattuali aperte, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui tali posizioni saranno chiuse.
- 20.4 L'esclusione su richiesta dal MTS non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul MTS.
- 20.5 Durante il periodo di sospensione dal MTS, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 21 Oggetto del mercato

- 21.1 Sul MTS sono negoziati contratti standard di *Time Shifting* attraverso i quali il GME rende disponibile agli operatori del MTS, per la relativa negoziazione nell'ambito dei mercati dell'energia e della PCE, la capacità di stoccaggio elettrico approvvigionata da Terna secondo le procedure previste dal MACSE.
- 21.2 I contratti standard di *Time Shifting* negoziabili sul MTS, sono definiti da TERNA, sulla base delle zone, della tecnologia di riferimento, del periodo di validità, nonché di altri parametri individuati da TERNA stessa nell'allegato 7 della Disciplina MACSE.
- 21.3 Nelle negoziazioni in acquisto e in vendita di contratti di *Time Shifting* conclusi sul MTS, il GME è controparte degli operatori.
- 21.4 Il GME, d'intesa con Terna, può proporre che nelle aste competitive di cui al comma 24.1 sia applicato un sistema di premi minimi, decrescenti al ridursi dei periodi di validità dei prodotti negoziati, sino ad assumere valore pari a zero per le aste competitive aventi ad oggetto contratti con periodi di validità giornalieri.

Articolo 22 Articolazione del mercato

- 22.1 Il mercato dei contratti standard di *Time Shifting* (MTS) è articolato in:
a) Mercato Primario dei contratti di *Time Shifting* (MP-TS);
b) Mercato Secondario dei contratti di *Time Shifting* (MS-TS).
- 22.2 Sul MP-TS sono negoziati i contratti standard di *Time Shifting* attraverso i quali è assegnata la capacità di stoccaggio elettrico approvvigionata da TERNA in esito alle procedure eseguite ai sensi del MACSE.
- 22.3 Sul MS-TS sono negoziati i contratti standard di *Time Shifting* attraverso i quali gli operatori possono cedere tutta o quota parte della capacità di stoccaggio elettrico acquistata in esito al MP-TS ovvero nell'ambito del medesimo MS-TS.
- 22.4 Su ciascun comparto del MTS il GME organizza almeno un book di negoziazione per ognuno dei periodi di validità di ciascuna tecnologia di contratti standard di *Time Shifting* negoziabili.
- 22.5 Oltre a quanto previsto al precedente comma 22.1, il GME può organizzare nell'ambito del MTS un mercato dedicato alla negoziazione di contratti di *Time Shifting* riferiti a capacità di stoccaggio elettrico non riconducibile alle risorse di stoccaggio di cui al d.lgs. 210/2021.

Articolo 23
Tempistiche di svolgimento delle sessioni di mercato

- 23.1 Il GME, ricevuta da parte di TERNA la comunicazione relativa alla capacità di stoccaggio elettrico da allocare attraverso contratti standard di *Time Shifting* sul MP-TS di cui al successivo Articolo 26, comma 26.1, pubblica, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, il calendario dei giorni e gli orari di svolgimento delle sessioni e delle sedute del MP-TS, nonché le restanti informazioni comunicate da Terna. Il GME può modificare, anche d'intesa con TERNA, tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori.
- 23.2 Il GME, ricevute da parte degli operatori titolari di contratti standard di *Time Shifting*, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, le richieste di attivazione di sessioni d'asta del MS-TS per la cessione della relativa capacità di stoccaggio elettrico di cui al successivo Articolo 32, comma 32.1, pubblica, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, il calendario dei giorni e gli orari di svolgimento delle sessioni e della sedute del MS-TS, nonché le restanti informazioni comunicate dagli operatori richiedenti tale attivazione.

Articolo 24
Modalità di negoziazione

- 24.1 Le negoziazioni sul MTS si svolgono secondo le modalità dell'asta aperta ascendente.

Articolo 25
Definitività delle negoziazioni

- 25.1 Le negoziazioni di contratti standard di *Time Shifting* concluse sul MTS sono considerate definitive e vincolanti, anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le offerte in acquisto e in vendita risultino verificate valide e congrue e siano accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 29 e Articolo 35.

CAPO I
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PRIMARIO DEI CONTRATTI
STANDARD DI *TIME SHIFTING*

Articolo 26
Informazioni preliminari del MP-TS

- 26.1 Il GME riceve da Terna e pubblica, entro i termini previsti dalla Disciplina MACSE, secondo quanto indicato al precedente Articolo 23, comma 23.1, il calendario di svolgimento delle aste relative ad ogni tipologia di contratto standard di *Time Shifting* specificando almeno le seguenti informazioni:
- a) la tecnologia di riferimento;
 - b) la zona di mercato;
 - c) il periodo di validità;
 - d) la capacità di stoccaggio da allocare in asta;
 - e) il prezzo di riserva (P)
- 26.2 Entro il termine di chiusura della seduta del MP-TS il GME acquisisce da TERNA l'elenco dei BRP abilitati ad assumere la titolarità delle UCS attribuite da TERNA in esito alla sessione d'asta ai sensi del successivo comma 30.3.

Articolo 27 **Presentazione delle offerte sul MP-TS**

- 27.1 Le offerte di acquisto devono essere presentate nel corso della seduta di negoziazione secondo le modalità definite nelle DTF, con l'indicazione almeno delle seguenti informazioni:
- a) codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta di acquisto;
 - b) nominativo del BRP, coincidente con l'operatore ovvero con un soggetto terzo rispetto all'operatore che presenta l'offerta, da associare alla UCS attribuita da Terna in esito alla sessione d'asta ai sensi del successivo comma 30.3;
 - c) codice di identificazione della sessione del MP-TS per la quale l'offerta di acquisto è presentata;
 - d) capacità richiesta in corrispondenza del prezzo di riserva (P);
 - e) capacità richiesta in corrispondenza di ciascun livello di prezzo.
- 27.2 Le quantità oggetto delle offerte di acquisto presentate in corrispondenza del prezzo di riserva e di ciascun livello di prezzo:
- a) non potranno essere inferiori alla quantità minima indicata nelle DTF;
 - b) non potranno essere superiori alla capacità di stoccaggio complessiva oggetto del contratto standard di *Time Shifting* da allocare in asta;
 - c) dovranno essere non crescenti al crescere dei corrispondenti livelli di prezzo;
 - d) dovranno rispettare gli eventuali ulteriori criteri definiti nelle DTF.
- 27.3 Fino al termine di chiusura della seduta, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte di acquisto inserite nei book.

Articolo 28 **Controllo di validità e congruità delle offerte**

- 28.1 A seguito della presentazione delle offerte di acquisto su ciascun book di negoziazione, il GME effettua i controlli di validità e congruità secondo quanto indicato nelle DTF verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) il BRP indicato dall'operatore ai sensi del precedente Articolo 27, comma 27.1, lettera b) è presente nell'elenco dei BRP di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2;
 - c) l'offerta di acquisto è stata presentata secondo quanto previsto al precedente Articolo 27;
 - d) l'offerta di acquisto riporta le indicazioni di cui al precedente Articolo 27;
 - e) l'offerta di acquisto è garantita ai sensi del successivo Articolo 46;
 - f) l'offerta rispetta gli eventuali ulteriori limiti definiti dal GME nelle DTF.
- 28.2 Qualora le verifiche di validità e di congruità di cui al presente Articolo abbiano dato esito positivo, l'offerta di acquisto è considerata ai fini della determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 29.
- 28.3 Qualora le verifiche di validità e di congruità di cui al presente Articolo abbiano dato esito negativo, il sistema informatico del GME respinge l'offerta di acquisto, indicando all'operatore il motivo della mancata validità.

Articolo 29

Determinazione degli esiti della sessione d'asta aperta ascendente

- 29.1 Il GME esegue ciascuna sessione secondo quanto descritto nelle DTF ed in attuazione dei criteri disciplinati al presente Articolo.
- 29.2 Ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna sessione, il GME accetta le offerte, valide e congrue, secondo quanto specificato nelle DTF ed in modo tale che:
- a) il valore netto delle transazioni sia massimo, a condizione che la capacità oggetto delle offerte di acquisto accettate sia non superiore alla capacità oggetto di allocazione;
 - b) il prezzo di remunerazione delle offerte accettate sia pari al prezzo determinato secondo quanto descritto nelle DTF.

Articolo 30

Comunicazione degli esiti

- 30.1 Al termine di ciascuna sessione, il GME comunica a TERNA:
- a) le offerte accettate per operatore risultato assegnatario;
 - b) il nominativo del BRP, indicato dall'operatore assegnatario, da associare all'UCS attribuita da Terna ai sensi del successivo comma 30.3;
 - c) il prezzo di remunerazione di ciascuna offerta accettata.

- 30.2 Entro le medesime tempistiche di cui al precedente comma 30.1, il GME comunica a ciascun operatore assegnatario, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF:
- a) le offerte di acquisto accettate;
 - b) il prezzo di valorizzazione di ciascuna offerta accettata;
 - c) le offerte di acquisto respinte, nonché la relativa motivazione.
- 30.3 A seguito della comunicazione degli esiti di cui al precedente comma 30.1, TERNA comunica al GME le informazioni riguardanti le corrispondenti unità commerciali di stoccaggio (UCS) attribuite da TERNA a ciascun BRP secondo le modalità definite dalla disciplina del dispacciamento, dalla Disciplina del Mercato Elettrico e dal Regolamento PCE.

Articolo 31 **Proventi delle aste**

- 31.1 Il GME versa a Terna i proventi delle aste del MP-TS, secondo le modalità e le tempistiche definite nel successivo Articolo 50.

CAPO II **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SECONDARIO DEI** **CONTRATTI STANDARD DI *TIME SHIFTING***

Articolo 32 ***Richiesta di attivazione delle aste del MS-TS e informazioni preliminari***

- 32.1 Gli operatori titolari di contratti di *Time Shifting* possono richiedere al GME, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, l'attivazione di sessioni d'asta sul MS-TS per la cessione di tutta o quota parte della capacità di stoccaggio oggetto di detti contratti, indicando a tal fine:
- a) la capacità di stoccaggio che intendono cedere;
 - b) il prezzo di riserva (P) per la cessione.
- 32.2 La cessione della capacità di stoccaggio sul MS-TS avviene attraverso la negoziazione:
- a) della medesima tipologia di contratto di *Time Shifting* cui è riferita la capacità di stoccaggio oggetto della richiesta di cessione, secondo quanto indicato nelle DTF, qualora la richiesta di attivazione della sessione del MS-TS pervenga al GME prima della decorrenza del periodo di validità di tale contratto;
 - b) di contratti di *Time Shifting* di durata inferiore al contratto di *Time Shifting* cui è riferita la capacità di stoccaggio oggetto della richiesta di cessione, definiti nella Disciplina MACSE che, in base al meccanismo della cascata e secondo quanto indicato nelle DTF, coprono il periodo residuo di validità di tale contratto di *Time Shifting*, qualora la richiesta di attivazione della sessione del MS-TS pervenga al GME successivamente alla decorrenza del periodo di validità del contratto cui è riferita la capacità di stoccaggio oggetto della richiesta di cessione.

- 32.3 Il GME, ricevuta la richiesta di cessione di cui al precedente comma 32.1, in caso di indicazione, su MS-TS, da parte dell'operatore titolare del contratto di *Time Shifting* di un prezzo di riserva (P) minore del prezzo di acquisto su MTS, effettua i controlli di congruità secondo quanto indicato nelle DTF verificando che l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 46. Qualora la verifica di congruità di cui al presente comma dia esito negativo, la richiesta di cessione viene respinta.
- 32.4 Nei casi di cui al precedente comma 32.2, lettera b), ai fini di quanto previsto al precedente 32.3, il prezzo di acquisto sul MTS dovrà essere rapportato al periodo residuo del contratto oggetto di negoziazione sul MS-TS, secondo quanto indicato nelle DTF.
- 32.5 Il GME, ricevuta la richiesta di cui al precedente comma 32.1, verifica che le informazioni riportate rispettino le previsioni di cui ai precedenti commi 32.3 e 32.4 e, in caso di esito positivo, pubblica, secondo quanto indicato al precedente Articolo 23, comma 23.2, il calendario di svolgimento delle aste relative ad ogni tipologia di contratto standard di *Time Shifting* specificando almeno le seguenti informazioni:
- a) la tecnologia di riferimento
 - b) la zona di mercato;
 - c) il periodo di validità;
 - d) la capacità di stoccaggio oggetto di cessione;
 - e) il prezzo di riserva (P);
 - f) il corrispondente contratto di *Time Shifting* cui è riferita la richiesta di cessione;
 - g) il prezzo di acquisto del contratto di *Time Shifting* sul MTS, oggetto di cessione.
- 32.6 Entro il termine di chiusura della seduta del MS-TS, il GME acquisisce da TERNA l'elenco dei BRP abilitati ad assumere la titolarità delle UCS trasferite da TERNA in esito alla sessione d'asta ai sensi del successivo comma 36.3..

Articolo 33 **Presentazione delle offerte sul MS-TS**

- 33.1 Le offerte di acquisto devono essere presentate nel corso della seduta di negoziazione secondo le modalità definite nelle DTF, con l'indicazione almeno delle seguenti informazioni:
- a) codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta di acquisto;
 - b) nominativo del BRP, coincidente con l'operatore ovvero con un soggetto terzo rispetto all'operatore che presenta l'offerta, da associare alle UCS trasferite da Terna in esito alla sessione d'asta ai sensi del successivo comma 36.3;
 - c) codice di identificazione della sessione del MS-TS per la quale l'offerta di acquisto è presentata;
 - d) capacità richiesta in corrispondenza del prezzo di riserva (P);
 - e) capacità richiesta in corrispondenza di ciascun livello di prezzo.

- 33.2 Le quantità oggetto delle offerte di acquisto presentate in corrispondenza del prezzo di riserva (P) e di ciascun livello di prezzo:
- a) non potranno essere inferiori alla quantità minima indicata nelle DTF;
 - b) non potranno essere superiori alla capacità di stoccaggio complessiva oggetto del contratto standard di *Time Shifting* da allocare in asta;
 - c) dovranno essere non crescenti al crescere dei corrispondenti livelli di prezzo;
 - d) dovranno rispettare gli eventuali ulteriori criteri definiti nelle DTF.
- 33.3 Fino al termine di chiusura della seduta, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte di acquisto inserite nei book.

Articolo 34 **Controllo di validità e congruità delle offerte**

- 34.1 A seguito della presentazione delle offerte di acquisto su ciascun book di negoziazione, il GME effettua i controlli di validità e congruità secondo quanto indicato nelle DTF verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) il BRP, indicato dall'operatore ai sensi del precedente Articolo 33, comma 33.1, lettera b) è presente nell'elenco dei BRP di cui al precedente Articolo 32, comma 32.6;
 - c) l'offerta di acquisto è stata presentata secondo quanto previsto al precedente Articolo 33;
 - d) l'offerta di acquisto riporta le indicazioni di cui al precedente Articolo 33;
 - e) l'offerta di acquisto è garantita ai sensi del successivo Articolo 46;
 - f) l'offerta rispetta gli eventuali ulteriori limiti definiti dal GME nelle DTF.
- 34.2 Qualora le verifiche di validità e di congruità di cui al presente Articolo abbiano dato esito positivo, l'offerta di acquisto è considerata ai fini della determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 35.
- 34.3 Qualora le verifiche di validità e di congruità di cui al presente Articolo abbiano dato esito negativo, il sistema informatico del GME respinge l'offerta di acquisto, indicando all'operatore il motivo della mancata validità.

Articolo 35 **Determinazione degli esiti della sessione d'asta aperta ascendente**

- 35.1 Il GME esegue ciascuna sessione secondo quanto descritto nelle DTF ed in attuazione dei criteri disciplinati al presente Articolo.

- 35.2 Ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna sessione, il GME accetta le offerte, valide e congrue, secondo quanto specificato nelle DTF ed in modo tale che:
- a) il valore netto delle transazioni sia massimo, a condizione che la capacità oggetto delle offerte di acquisto accettate sia non superiore alla capacità oggetto di cessione;
 - b) il prezzo di remunerazione delle offerte accettate sia pari al prezzo determinato secondo quanto descritto nelle DTF.

Articolo 36 **Comunicazione degli esiti**

- 36.1 Al termine di ciascuna sessione, il GME comunica a TERNA le offerte accettate, indicando:
- a) l'operatore cedente il contratto di *Time Shifting*;
 - b) l'operatore ovvero gli operatori acquirenti del contratto di *Time Shifting* risultanti titolari del contratto oggetto di negoziazione, ovvero dei contratti di *Time Shifting* nel caso di cui all'Articolo 32, comma 32.2, lettera b);
 - c) il nominativo del BRP, indicato dall'operatore acquirente ovvero dagli operatori acquirenti, da associare all'UCS trasferita da Terna ai sensi del successivo comma 36.3.
- 36.2 Entro le medesime tempistiche di cui al precedente comma 36.1, il GME comunica a ciascun operatore acquirente, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF:
- a) le offerte di acquisto accettate;
 - b) il prezzo di remunerazione di ciascuna offerta accettata;
 - c) le offerte di acquisto respinte, nonché la relativa motivazione.
- 36.3 A seguito della comunicazione degli esiti di cui al precedente comma 36.1, TERNA comunica al GME le informazioni riguardanti il trasferimento, dall'operatore cedente all'operatore acquirente ovvero agli operatori acquirenti, delle corrispondenti unità commerciali di stoccaggio (UCS), attribuite da TERNA a ciascun BRP, secondo le modalità definite dalla disciplina del dispacciamento, dalla Disciplina del Mercato Elettrico e dal Regolamento PCE.

CAPO III **CONDIZIONI DI EMERGENZA**

Articolo 37 **Condizioni di emergenza**

- 37.1 Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le offerte inviate dagli operatori, ovvero il GME non riceva le informazioni preliminari da Terna, attraverso le modalità previste dal presente Regolamento;
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato;
 - c) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori e a TERNA, gli esiti relativi ad una sessione di mercato.
- 37.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 37.1, lettera a), il GME rende noto agli operatori e a TERNA, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione MTS. Qualora entro il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sul mercato.
- 37.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 37.1, lettere b) e c) il GME sospende le operazioni sul MTS e rende noto agli operatori e a TERNA, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.

TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 38 Liquidazione delle offerte accettate

- 38.1 Al termine di ciascuna sessione del MTS, ovvero non appena siano disponibili tutti i dati e le informazioni necessarie, il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile:
- a) le transazioni di acquisto;
 - b) le transazioni di vendita.
- 38.2 Al termine di ciascun periodo di fatturazione il GME valorizza e comunica a ciascun operatore:
- a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente comma 38.1, lettera a);
 - b) le vendite concluse ai sensi del precedente comma 38.1, lettera b).

CAPO II
FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 39
Periodo di fatturazione

- 39.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MTS è definito nelle DTF.

Articolo 40
Fatturazione

- 40.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
- a) fattura ad ogni operatore proprio debitore gli importi di cui al precedente Articolo 38, comma 38.2, lettera a);
 - b) comunica ad ogni operatore proprio creditore gli importi di cui al precedente Articolo 38, comma 38.2, lettera b);
 - c) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh corrispondenti alla capacità negoziata di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c).
- 40.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 40.1, lettera b), gli operatori emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME.
- 40.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 40.2, ai fini di quanto previsto al successivo Articolo 47, sono definiti nelle DTF.
- 40.4 Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente comma 40.1 sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 41
Contenuto delle fatture

- 41.1 Per ciascuno dei mercati di cui si compone il MTS, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 40, comma 40.1, evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) tipologia dei contratti negoziati;
 - b) le quantità relative alle offerte accettate;
 - c) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera b) sono valorizzate;
 - d) le partite fiscali;
 - e) l'importo totale.

- 41.2 Le disposizioni di cui al precedente comma 41.1 non si applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 40, comma 40.1, lettera c).
- 41.3 Le fatture di cui al precedente Articolo 40, comma 40.1, lettera c) evidenziano almeno:
- a) le quantità relative alle offerte accettate;
 - b) i corrispettivi applicati per i MWh negoziati;
 - c) le partite fiscali ove applicabili;
 - d) l'importo totale.

Articolo 42

Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 42.1 Il corrispettivo d'accesso, il corrispettivo fisso annuo, di cui rispettivamente al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettere a) e b) maggiorati dell'IVA ove applicabile, sono fatturati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

TITOLO V

SISTEMA DI GARANZIA, REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E INADEMPIMENTO

CAPO I

SISTEMA DI GARANZIA

Articolo 43

Servizio di tesoreria

- 43.1 Il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 44

Garanzie finanziarie degli operatori

- 44.1 Per la copertura delle obbligazioni, che intendono assumere sul mercato, gli operatori presentano garanzie finanziarie, cumulabili tra loro nella forma di fideiussioni a prima richiesta di cui al successivo comma 44.2, secondo l'Allegato 3 del Regolamento.
- 44.2 Le garanzie finanziarie nella forma di fideiussione a prima richiesta devono essere rilasciate, da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una tra le seguenti società di *rating*: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service, e Fitch e DBRS, che sia non inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a

Baa3 della scala di Moody's Investor Service ovvero a BBB low della scala DBRS.

- 44.3 In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, di cui al precedente comma 44.1, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere secondo le modalità previste in DTF. Gli operatori PA presentano garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 43, secondo le modalità previste in DTF.
- 44.4 Nell'ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 44.2, la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante. Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 44.2, si impegna:
- a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
 - b) qualora l'istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.
- 44.5 Nel caso in cui un istituto bancario fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 44.4 perda uno o entrambi i requisiti di cui al precedente comma 44.2, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto bancario fideiubente restano valide fino al termine definito nelle DTF.
- 44.6 La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 44.4 devono essere presentate all'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 43.
- 44.7 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 44.4 vengono presentate, l'istituto tesoriere verifica che la fideiussione sia completa e conforme al modello allegato al Regolamento, che sia stata rilasciata da un istituto bancario fideiubente in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 44.2 e che la dichiarazione rilasciata dalla società controllante attesti quanto previsto al precedente comma 44.4, lettere a) e b).
- 44.8 Entro il termine di cui al precedente comma 44.7, l'istituto tesoriere comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 44.4.

- 44.9 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto tesoriere comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 44.7, l'ammontare garantito dalla fideiussione, il periodo di validità della stessa, nonché quello della dichiarazione di cui al precedente comma 44.4.
- 44.10 L'operatore può contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto tesoriere, proponendo ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 68.
- 44.11 L'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 44.4 ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 44.9.
- 44.12 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 45 **Ammontare della garanzia**

- 45.1 L'ammontare della garanzia sia essa costituita nella forma di fideiussione ovvero mediante versamento di deposito infruttifero in contante considerato ai fini della verifica di congruità è determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare.
- 45.2 L'operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, presentando all'istituto tesoriere una lettera di aggiornamento, conforme al modello allegato al Regolamento (Allegato 4), ovvero presentando una nuova fideiussione.
- 45.3 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto tesoriere verifica che la lettera sia conforme al relativo modello.
- 45.4 Entro il termine di cui al precedente comma 45.3, l'istituto tesoriere comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.
- 45.5 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto tesoriere comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 45.3, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica.
- 45.6 Per la verifica della nuova fideiussione nonché della lettera di aggiornamento si applica quanto previsto al precedente Articolo 44.
- 45.7 Salvo quanto previsto al successivo comma 45.8 e 45.9, la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione ha valore entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al

precedente comma 45.5; oppure dalla data specificata dall'operatore nella comunicazione di cui al precedente comma 45.5 sempre che tale data sia successiva, al secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve tale comunicazione.

- 45.8 Qualora la richiesta di modifica di cui al precedente comma 45.2 abbia ad oggetto la riduzione dell'ammontare garantito, l'accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità.
- 45.9 L'operatore può in ogni momento richiedere la restituzione delle fideiussioni presentate ai sensi del Regolamento. L'accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GME comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità. Il GME procede alla restituzione della fideiussione secondo le modalità previste in DTF.
- 45.10 L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito infruttifero in contante. L'operatore può richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale modifica determini una posizione interamente coperta da garanzia. Qualora la verifica abbia esito positivo, la modifica in riduzione dell'ammontare garantito avrà validità immediata ai fini delle verifiche di congruità. Il GME procede alla restituzione del deposito secondo le modalità previste in DTF. Nel caso di modifica in aumento, l'operatore versa, secondo le modalità previste in DTF, la relativa somma sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul suddetto conto corrente bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 46

Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità

- 46.1 Il GME determina ed aggiorna la capienza della garanzia secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 46.2 Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalità indicate nelle DTF, risulti incapiente, l'operatore deve adeguare l'ammontare garantito secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. Nelle more dell'adeguamento dell'ammontare garantito, l'operatore non può concludere negoziazioni che

determinino l'incremento dell'esposizione dell'operatore stesso nei confronti del GME, secondo quanto indicato nelle DTF.

- 46.3 La determinazione, l'aggiornamento della capienza della garanzia e le verifiche di congruità sono effettuati secondo le modalità indicate nelle DTF ed adottando i seguenti principi:
- a) ai fini della costituzione di un adeguato margine di mantenimento l'ammontare delle garanzie presentate dall'operatore viene ridotto di un importo determinato secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF;
 - b) le offerte di acquisto e di vendita presentate sul MTS sono verificate congrue prevedendo la copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte nella misura indicata nelle DTF.
- 46.4 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 47 Compensazione dei pagamenti

- 47.1 Il periodo di *settlement* è definito dal GME nelle DTF.
- 47.2 Per ogni periodo di *settlement*, il GME determina, per ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, relativa al saldo delle partite economiche derivanti da transazioni di acquisto e vendita concluse sul MTS.
- 47.3 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 47.2, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 48 e Articolo 50.

Articolo 48 Pagamenti degli operatori a favore del GME

- 48.1 In esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 47:
- a) gli operatori debitori del GME, non PA, regolano con l'istituto tesoriere il pagamento degli importi dovuti determinati e comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 47, comma 47.3, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF;
 - b) il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori PA secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF utilizzando fino

a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato ai sensi del precedente Articolo 44, comma 44.3.

- 48.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto tesoriere secondo quanto previsto al precedente comma 48.1 lettera a), gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto tesoriere il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora, nonché di una penale, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 55, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 48.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato in tutto o in parte con l'istituto tesoriere secondo quanto previsto al precedente comma 48.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.

Articolo 49 **Pagamento dei corrispettivi**

- 49.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 40, comma 40.1, lettera c) ed Articolo 42 devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 50 **Pagamenti del GME a favore degli operatori**

- 50.1 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 47, risultino creditori del GME, sono effettuati, secondo le modalità indicate al presente articolo.
- 50.2 Ricevuti i pagamenti di cui al precedente Articolo 48, comma 48.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 47, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 50.3 Ricevuti i pagamenti di cui al precedente Articolo 48, comma 48.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 47, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 50.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 48, comma 48.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 47, risultino creditori del GME, sono effettuati pro quota secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 50.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

CAPO III INADEMPIMENTO

Articolo 51 Presupposti dell'inadempimento dell'operatore

- 51.1 È inadempiente l'operatore del MTS che:
- a) non adegui la garanzia secondo quanto previsto al precedente Articolo 46;
 - b) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 48, comma 48.2.

Articolo 52 Gestione dell'inadempimento

- 52.1 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 51:
- a) sospende l'operatore dal MTS;
 - b) escute le garanzie prestate ai sensi del precedente Capo I del presente Titolo;
 - c) chiude le posizioni contrattuali di *Time Shifting* dell'operatore inadempiente, nei casi previsti nelle DTF, secondo le modalità ed entro i termini ivi stabiliti, comunicando a TERNA l'inadempimento ai fini della rimozione delle corrispondenti unità commerciali di stoccaggio (UCS) riferite alle posizioni oggetto di chiusura.
- 52.2 Qualora le garanzie escusse, ai sensi del precedente comma 52.1, lettera b) risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero in caso di mancato adempimento da parte dell'istituto bancario fideiubente ai sensi del successivo Articolo 54, i crediti degli operatori nei confronti del GME, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta.
- 52.3 Il GME intraprende le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per recuperare le somme dovute dall'operatore inadempiente ovvero dall'istituto bancario fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro quota agli operatori creditori.

Articolo 53 Sospensione dell'operatore

- 53.1 Salvo quanto previsto al successivo comma 53.2, il GME revoca la sospensione dell'operatore di cui al precedente Articolo 52, comma 52.1, lettera a), qualora venga meno la causa che ha determinato la relativa sospensione.
- 53.2 Il GME, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell'operatore, dispone l'esclusione dell'operatore dal MTS.

Articolo 54
Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente

- 54.1 Qualora la garanzia sia stata prestata nella forma di fideiussione e l'istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, tale fideiussione nonché le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.
- 54.2 Qualora un istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 44 non sono accettate dal GME. Qualora un istituto bancario fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 44 fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.

Articolo 55
Interessi di mora e penali

- 55.1 Nei casi di escussione delle garanzie, l'importo dovuto dall'operatore debitore è maggiorato di una penale, degli interessi di mora di cui al successivo comma 55.2, nonché delle connesse spese di escussione, in presenza di garanzia prestata nella forma di fideiussione.
- 55.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando alla posizione netta di cui al precedente Articolo 47, comma 47.2, il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore.
- 55.3 Gli interessi di mora di cui al precedente comma 55.2, sono applicati per un numero di giorni pari ai giorni:
- a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 48, comma 48.2;
 - b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 48, comma 48.1 e il giorno in cui l'istituto bancario fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda all'escussione della fideiussione.
- 55.4 La penale di cui al precedente comma 55.1 è pari all'uno per cento e si applica ai casi di ritardato e mancato pagamento individuati nelle DTF.

TITOLO VI
MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I
VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 56
Violazioni del Regolamento e delle DTF

- 56.1 Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso e/o l'accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.

Articolo 57
Misure Disciplinari

- 57.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 56, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 58, le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) pena pecuniaria;
 - c) sospensione dell'operatore dal mercato;
 - d) esclusione dell'operatore dal mercato.
- 57.2 Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

- 57.3 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché le eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.
- 57.4 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 57.5 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.
- 57.6 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 57.4.
- 57.7 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dal mercato durante l'espletamento del procedimento disciplinare.
- 57.8 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 58 ***Gradualità delle misure disciplinari***

- 58.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.
- 58.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 58.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può

sospendere l'operatore dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.

- 58.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi;
 - b) esclusione dal mercato.
- 58.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 58.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;
 - b) esclusione dal mercato.
- 58.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 58.1, lettera b), 58.2, 58.3, lettera a) e 58.4, lettera a) il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro ventimila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

Articolo 59

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

- 59.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 52 e Articolo 58, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 58, comma 58.5, nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 18, comma 18.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1, o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile

sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.1;

- b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, secondo quanto previsto al precedente Articolo 49. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tali obblighi da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.

Articolo 60 ***Pubblicità delle misure disciplinari***

- 60.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 57, comma 57.1, lettere b), c) e d), pubblicando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito internet, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.

Articolo 61 ***Impugnazione del diniego di ammissione al MTS e delle misure disciplinari***

- 61.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 69, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 57, comma 57.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

CAPO II **CONTESTAZIONI**

Articolo 62 ***Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte, dell'esito dei mercati e delle operazioni di liquidazione***

- 62.1 Le contestazioni relative all'esito dei controlli e delle verifiche di cui ai precedenti Articolo 28 e Articolo 34, all'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MTS, nonché alle operazioni di liquidazione di cui al precedente Articolo 38, sono inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al

presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.

62.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME, ovvero di altro riferimento che ne consenta l'univoca identificazione;
- b) decisione del GME oggetto della contestazione;
- c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 63

Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte

63.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui ai precedenti Articolo 28 e Articolo 34 inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 64

Contestazione dell'esito dei mercati

64.1 L'operatore può contestare l'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MTS, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 65

Contestazione delle operazioni di liquidazione

65.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 66

Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement

66.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II inviando una comunicazione al GME, a pena di inammissibilità, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

66.2 Nel caso di cui al precedente comma 66.1, il GME intraprende le azioni indicate nelle DTF secondo le modalità e i termini ivi contenuti. Sulle somme

eventualmente dovute all'operatore in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 55.

Articolo 67 **Verifica delle contestazioni**

- 67.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 63, Articolo 64, Articolo 65 e Articolo 66 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni.
- 67.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 63 e Articolo 64, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di euro diecimila/00.
- 67.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 67.2, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.
- 67.4 Il limite di indennizzo previsto al precedente comma 67.2 si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 68 e Articolo 69, comma 69.2.
- 67.5 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 65 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
- 67.6 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 66 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto nelle DTF.
- 67.7 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

CAPO III **CONTROVERSIE**

Articolo 68 **Collegio arbitrale**

- 68.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 69, comma 69.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione del Regolamento e delle DTF è risolta da un Collegio arbitrale.
- 68.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo,

dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

- 68.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 68.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
- 68.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 67, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. In tali casi, nonché avverso l'esito della verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 44, comma 44.10, ovvero avverso l'esito della verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 45, comma 45.6, il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche oggetto di contestazione.

Articolo 69 **Risoluzione delle controversie**

- 69.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 52, comma 52.3 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:
- a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
 - b) degli importi di cui al precedente Articolo 57, comma 57.1, lettera b);
 - c) dell'importo di cui al precedente Articolo 58, comma 58.5.
- 69.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 69.1, alternativamente a quanto disposto al precedente Articolo 68, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lett. b) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Articolo 70

Disposizione transitoria in materia di regolazione dei pagamenti

- 70.1 Fino a successivo provvedimento, la regolazione dei pagamenti degli operatori debitori di cui all'Articolo 48, comma 48.1 lettera a) è effettuata transitoriamente mediante SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 70.2 Nel corso del periodo transitorio di cui al comma precedente la disposizione di cui al precedente Articolo 17, comma 17.4 non trova applicazione.

**CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 71

Funzionamento del sistema informatico

- 71.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione di mercato.
- 71.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, e, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.